



Copia Conforme

DELIBERAZIONE N. 41 del 26/07/2013

COMUNE DI CARPINETI
Provincia di Reggio Emilia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Sessione **Ordinaria**- seduta Pubblica di I^a convocazione.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONI DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2013

L'anno **2013** il giorno **26** del mese di **Luglio** alle ore **21.00** in CARPINETI, nella sede comunale, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti norme di legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Sono presenti:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
Montemerli Leonilde	Sindaco	SI
Baldelli Stefano	Consigliere	SI
Ibattici Luca	Consigliere	SI
Malvolti Vanni	Consigliere	SI
Paglia Carlo	Consigliere	SI
Monzali Andrea	Consigliere	AG
Pignedoli Argo	Consigliere	SI
Rossi Matteo	Consigliere	SI
Rossi Giampaolo	Consigliere	SI
Bertani Simone	Consigliere	SI
Olmi Linda	Consigliere	SI
Andreoli Umberto	Consigliere	SI
Bezzi Luisa	Consigliere	SI
Costetti Mirco	Consigliere	SI
Ovi Corrado	Consigliere	SI
Comastri Monica	Consigliere	AG
Roffi Luciano	Consigliere	SI

Partecipa il Segretario Comunale Marziliano Matteo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La signora Montemerli Leonilde nella sua qualità di Sindaco Sindaco assume la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Vengono destinati a fungere da scrutatori i consiglieri: Ovi Corrado - Pignedoli Argo - Olmi Linda.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONI DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli artt. 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;

VISTO il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito in legge n. 214/2011) e successive modificazioni ed integrazioni, che ha previsto l'anticipazione dell'istituzione dell'Imposta Municipale Propria in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011 e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

DATO atto che ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 23/ 2011 l'Imposta Municipale Propria sostituisce, per la componente immobiliare, l'Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche (IRPEF) e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta Comunale sugli Immobili;

RICHIAMATO in particolare l'art. 13 del sopra indicato D.L. n. 201/2011, il quale ha modificato il regime dell' Imposta Municipale Propria operando in particolare sui seguenti punti:

- 1 – Anticipazione dell'entrata in vigore del tributo in via sperimentale a decorrere dal 1° gennaio 2012,
- 2 - Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale;
- 3 - Determinazione delle aliquote di base e modifica dei moltiplicatori delle rendite;

DATO ATTO che l'art. 9, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011, così come novellato dal D.L. 16/2012, prevede nei territori montani l'esenzione dal tributo per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 , comma 3 bis del D.L. 557/93, convertito con modificazioni dalla legge 193/94;

ATTESO che l'art. 13 del suindicato Decreto Legge n. 201/2011 prevede le seguenti aliquote :

- 0,4% - per l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- 0,2% - per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 c. 3 bis del D.L. 557/93, convertito con modificazioni dalla legge 193/94;
- 0,76% - (aliquota di base) per tutte le altre categorie di immobili;

CONSIDERATO TUTTAVIA che l'art. 13 sopra citato consente ai Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. N. 446/1997:

- di variare l'aliquota della abitazione principale, in aumento o diminuzione, fino ad un massimo di 0,2 punti percentuali ;
- di variare l'aliquota di base , in aumento o diminuzione, fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 380, della legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) ch ha previsto:

- la soppressione della riserva generale a favore dello Stato originariamente prevista all'art. 13, comma 11, del D.Lgs n. 201/2011;
- la riserva a favore dello stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% (quantificabile per il comune di Carpineti in complessivi €. 187.116,32;

CONSIDERATO tuttavia che per il calcolo effettivo degli introiti di spettanza del comune si dovrà attendere l'emanazione di un apposito D.P.C.M. che stabilirà le modalità previste per la restituzione allo Stato dei maggiori incassi IMU ricevuti dai comuni, che andranno ad alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale introdotto dall'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

VISTO l'art. 1, comma 169, Legge n. 296 del 27/12/2006, che prevede che gli enti locali deliberino le tariffe ed aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio -purché entro il termine predetto - abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012, nel testo novellato dall'art. 10 del D.L. n. 35 del 8/4/2013 (convertito in Legge n. 64 del 6/6/2013) che ha prorogato al 30/09/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 444, della citata legge 228/2012, stabilisce che - per ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 - l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30/09/2013;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale in materia di deliberazioni di aliquote e detrazioni;

VALUTATA l'esigenza, per garantire un accettabile standard qualitativo e quantitativo dei servizi, di procedere ad un aumento delle aliquote stabilite dalla legge statale, onde assicurare l'equilibrio di bilancio e compensare la perdita di gettito derivante dall'obbligo posto a carico dei comuni di trasferire una quota del gettito IMU a favore del predetto fondo di solidarietà comunale previsto dall'art. 1, comma 380, della legge di stabilità per il 2013 (Legge n. 228/2012);

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 39 del 30/10/2011 con cui venivano stabilite le aliquote e detrazioni di imposta per l'anno 2012;

CONSIDERATO che aliquote leggermente di favore sono state previste, in questo periodo di forte congiuntura economica, in relazione alle abitazioni concesse in comodato ai parenti entro il 2° grado e da questi utilizzate come abitazione di residenza ed ai fabbricati di carattere produttivo;

CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto confermando per l'anno 2013 le aliquote e detrazioni già deliberate nell'anno 2012 e riportate nel seguente prospetto:

Lettera d'ordine	Tipologia di immobile	Aliquota
a)	<u>Abitazione principale e relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo</u>	0,45%(zerovirgolaquantacinqueper cento)
B)	Abitazioni concesse in comodato a parenti entro il 2° grado e relativo garage di pertinenza (nella misura massima di una unità esclusivamente di categoria catastale C/6), a condizione che venga presentata all'ufficio tributi del Comune entro e non oltre il 31/12/2013 apposita comunicazione su modulo predisposto dal Comune contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, N.445. <u>Tale dichiarazione non occorre se già presentata in precedenza</u>	0,80 % (zero virgola ottanta per cento)
C)	<u>Tutte le altre abitazioni diverse da quelle elencate alle precedenti lettere a) con le relative pertinenze</u>	0,86 % (zero virgola ottantasei per cento)
D)	<u>Immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali :</u> - fabbricati accatastati nel gruppo D (ad esclusione categoria D5 – istituti di credito); - fabbricati accatastati nel gruppo B; - fabbricati accatastati nella categoria A/10; - fabbricati accatastati nella categoria C/1; - fabbricati accatastati nella categoria C/3	0,80 % (zero virgola ottanta per cento)
E)	<u>Tutti i restanti immobili (comprese le aree fabbricabili) diversi da quelli elencati alle precedenti lettere a) , b), c),</u>	Aliquota di base 0,86 % (zero virgola ottantasei per cento)

RITENUTO di confermare anche per l'anno 2013 nella misura di €. 200,00 la detrazione per abitazione principale;

DATO ATTO che la detrazione per abitazione principale per gli anni 2012 e 2013, è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore ad anni 26, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

PRECISATO che l'importo complessivo della citata maggiorazione al netto della detrazione di base (€. 200,00) non può superare l'importo massimo di €. 400,00.

RILEVATO che ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria è prevista l'assimilazione all'abitazione principale sia ai fini dell'aliquota che della detrazione d'imposta per l'unità immobiliare (e relativa pertinenza) posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

DATO ATTO che l'art. 13 del D.L 201/2011, qualifica come abitazione principale "l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente" e come pertinenze della abitazione principale "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

RILEVATO altresì che ai sensi del comma 10, dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale perdura tale destinazione;
- se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- l'importo della detrazione può essere elevato dal comune nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, ma in tal caso si perde il diritto di stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

RICHIAMATO il Decreto Legge n. 54 del 21/05/2013 che ha previsto che, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013 il versamento della prima rata è sospeso per l'abitazione principale e le relative pertinenze, eccezion fatta per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

PRESO ATTO che ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D. L. 201/2011, la presente deliberazione dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, D. Lgs. n. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità stabilite con apposito decreto ministeriale;

PRESO ATTO ALTRESI' che ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011 (novellato dall'art. 10 del D.L. n. 35/2013) a decorrere dall'anno d'imposta 2013 le delibere di approvazione delle aliquote Imu e della detrazione devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del relativo testo nel Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro e non oltre la data del 21/10/2013;

UDITI gli interventi di cui all'allegato verbale;

VISTI:

- il T. U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti reso in data 20/07/2013 e assunto al protocollo n. 6515 il 20/07/2013;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti:

Presenti n. 15
Votanti n. 15
Favorevoli n. 11
Contrari n. 4 (Bezzi, Ovi, Costetti, Roffi)
Astenuti n. nessuno

DELIBERA

1. DI DETERMINARE, con riferimento all'esercizio finanziario **2013**, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U. – valevoli nel territorio del comune di Carpineti nelle seguenti misure (confermative rispetto a quelle già previste per l'anno 2012):

Lettera d'ordine	Tipologia di immobile	Aliquota
a)	<u>Abitazione principale e relative pertinenze</u> classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	0,45%(zerovirgolaquantacinquepercento)
B)	Abitazioni concesse in comodato a parenti entro il 2° grado e relativo garage di pertinenza (nella misura massima di una unità esclusivamente di categoria catastale C/6) , a condizione che venga presentata all'ufficio tributi del Comune entro e non oltre il 31/12/2013 apposita comunicazione su modulo predisposto dal Comune contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, N.445. <u>Tale dichiarazione non occorre se già presentata in precedenza</u>	0,80 % (zero virgola ottanta per cento)
C)	<u>Tutte le altre abitazioni diverse da quelle elencate alle precedenti lettere a) con le relative pertinenze</u>	0,86 % (zero virgola ottantasei per cento)
D)	<u>Immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali :</u> - fabbricati accatastati nel gruppo D (ad esclusione categoria D5 – istituti di credito); - fabbricati accatastati nel gruppo B; - fabbricati accatastati nella categoria A/10; - fabbricati accatastati nella categoria C/1; - fabbricati accatastati nella categoria C/3	0,80 % (zero virgola ottanta per cento)
E)	<u>Tutti i restanti immobili (comprese le aree fabbricabili) diversi da quelli elencati alle precedenti lettere a) , b), c).</u>	Aliquota di base 0,86 % (zero virgola ottantasei per cento)

2. DI STABILIRE nella misura di **€. 200,00** la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;

2. DI DARE ATTO che la predetta detrazione per gli anni 2012 e 2013 è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore ad anni 26, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo - al netto della detrazione di base - di **€. 400,00**;

3. DI DARE ATTO altresì che ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria è prevista l'assimilazione all'abitazione principale sia ai fini dell'aliquota che della detrazione d'imposta per l'unità immobiliare (e relativa pertinenza) posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitaria seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata e che venga presentata al comune entro il 31/12/2012, apposita comunicazione;

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 9, comma 8, del Decreto Legislativo n. 23/2011 nel territorio del comune di Carpineti (incluso nell'elenco ISTAT dei comuni montani) sono esenti dall'IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 557/93, convertito con modificazioni dalla legge 193/94;

6. DI DARE ATTO che il Decreto Legge n. 54 del 21/05/2013 ha previsto che, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013 il versamento della prima rata è sospeso per l'abitazione principale e le relative pertinenze, eccezion fatta per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

7. DI DARE ATTO che la legge di stabilità 2013 ha abolito la riserva generale a favore dello Stato originariamente prevista all'art. 13, comma 11, del D.Lgs n. 201/2011, ma ha introdotto la riserva a favore dello stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;

8. DI DARE mandato agli uffici competenti per la pubblicazione e gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto;

INOLTRE CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti:

Presenti	n. 15
Votanti	n.15
Favorevoli	n. 11
Contrari	n. 4 (Bezzi, Ovi, Costetti, Roffi)
Astenuti	n. nessuno

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, considerato che le aliquote verranno applicate dall'anno 2013 e che occorre darne tempestiva comunicazione ai contribuenti.

**VERBALE ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 41 DEL 26/07/2013 AD OGGETTO:
"DETERMINAZIONI DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER IL 2013".**

Leonilde Montemerli - Sindaco

Sono rimaste assolutamente identiche all'anno passato, quindi lo 0,45 per la prima casa, lo 0,8 era quello che avevamo deciso, se ricordate, poi ne parleremo anche durante la presentazione del bilancio, per tutte le attività produttive, lo 0,86 invece per le seconde case. Non cambia sostanzialmente niente rispetto a quello che avevamo deciso per il 2012.

Consigliere Luisa Bezzi

Il gettito IMU del 2012 è stato di 1.090.000 euro. Nel bilancio di previsione 2013 abbiamo 1.516.000 circa, già al netto di 187.000 che vanno allo Stato per gli immobili accatastati in categoria D. Quindi è corretto dire che per il 2013 il maggiore incasso IMU risulta essere di circa 426.000 euro a fronte di un minore introito, quale il fondo riequilibrio statale di 430.000 euro circa, quindi una parità. Nell'introito di 1.516.000 euro per gettito IMU è previsto che sia confermata l'IMU prima casa per 180.000 euro, e questo potrebbe rappresentare un'incognita negativa sul bilancio di previsione 2013. Vista la situazione finanziaria favorevole del nostro Comune anche per il 2013 grazie alla discarica, e anche per la stagnazione economica mondiale, noi avremmo optato per non aumentare l'aliquota sugli immobili di categoria D, lasciando l'aliquota base di 0,76 anziché 0,80, anche in considerazione del basso impatto che ha sul nostro bilancio, 10.300 euro. Avremmo inoltre considerato l'opportunità di diminuire di mezzo punto l'aliquota delle aree fabbricabili. Questo ultimo punto era stato molto dibattuto anche lo scorso anno ed il Sindaco stesso aveva manifestato quanto questa voce influisse anche su alcune categorie deboli, e molte fossero state le richieste di annullare l'edificabilità. Un primo passo in tal senso è stato, sì, fatto dall'amministrazione comunale con la delibera che ha diminuito per il 2013 i valori medi di mercato attribuiti alle aree fabbricabili, meno 31.000 euro nel bilancio comunale, ma si poteva fare di più.

Consigliere Corrado Ovi

Voglio far rilevare una incongruenza che c'è stata in questa deliberazione, anzi un ritardo di questa deliberazione. Parlo di quella del 30% dei valori, è stata approvata ai primi di giugno, è stata messa in pubblicazione dopo la metà di giugno, e sul sito del Comune tre giorni prima che scadesse non era ancora stata pubblicata. Tant'è vero che alcuni commercialisti e alcuni tecnici mi hanno chiesto se erano vere le voci secondo le quali veniva abbattuta perchè non trovavano riscontro, inoltre due giorni prima della scadenza non era ancora stata pubblicata. Questa è stata la velocità della nostra amministrazione.

Leonilde Montemerli - Sindaco

Ricordo che ci sono Comuni che mettono molto meno sul sito, però se siamo stati in ritardo, hai ragione a sottolinearlo. Spero che questo sia l'errore più grave di questa amministrazione. Poiché si parlava di acconto, si può sempre rimediare. Metto in votazione il punto all'ordine del giorno. *(Approvato a maggioranza. Favorevoli n. 11; contrari n. 4)*. Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera ora approvata. *(Approvata a maggioranza. Favorevoli n. 11; contrari n. 4)*.

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Montemerli Leonilde

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marziliano Matteo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sujestesa deliberazione ai sensi dell'art. 124, comma primo, D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune (www.comune.carpinetti.re.it) per quindici giorni consecutivi.

Carpinetti, li 02/08/2013

Il Segretario Comunale
F.to Marziliano Matteo

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Carpinetti, li 02/08/2013

Il Segretario Comunale
Marziliano Matteo

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Si attesta che la sujestesa deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune (www.comune.carpinetti.re.it) per quindici giorni consecutivi dal 02/08/2013 al 16/08/2013
- è divenuta esecutiva il giorno 26/07/2013 decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione ai sensi dell'Art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000

Il Segretario Comunale
Marziliano Matteo

Carpinetti, li

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Carpinetti, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Marziliano Matteo